



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE

N. 333-C/2011

Roma, 20 GIU. 2011

OGGETTO: CIRCOLARE

NOMINA ALLA QUALIFICA DI PRIMO DIRIGENTE DELLA POLIZIA DI STATO IN APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 23, COMMA 6, DEL DECRETO LEGISLATIVO 5 OTTOBRE 2000, N. 334.

ALLA SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- Ufficio Affari Generali e Personale SEDE
- Ufficio Analisi, Programmi e Documentazione SEDE
- Ufficio Ordine Pubblico SEDE
- Ufficio Relazioni Esterne e Cerimoniale SEDE
- Ufficio per i Servizi Tecnico-Gestionali SEDE
- Segreteria Tecnica del Programma Operativo
"Sicurezza per lo Sviluppo del Mezzogiorno d'Italia" SEDE
- Ufficio per gli Interventi di Sviluppo delle Attività Amministrative SEDE

ALL'UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL DIPARTIMENTO
DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- Ufficio per le Relazioni Sindacali SEDE

ALL'UFFICIO PER IL COORDINAMENTO E LA PIANIFICAZIONE
DELLE FORZE DI POLIZIA

SEDE

ALL'UFFICIO CENTRALE ISPETTIVO

SEDE

ALLA DIREZIONE CENTRALE PER GLI AFFARI GENERALI
DELLA POLIZIA DI STATO

SEDE

ALLA DIREZIONE CENTRALE DELLA POLIZIA CRIMINALE

SEDE

ALLA DIREZIONE CENTRALE DELLA POLIZIA DI PREVENZIONE

SEDE



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE

- 2 -

ALLA DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE,
FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI E PER I REPARTI SPECIALI
DELLA POLIZIA DI STATO SEDE

ALLA DIREZIONE CENTRALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLA POLIZIA
DELLE FRONTIERE SEDE

ALLA DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI ANTIDROGA SEDE

ALLA DIREZIONE CENTRALE PER GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SEDE

ALLA DIREZIONE CENTRALE DI SANITA' SEDE

ALLA DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E
DELLA GESTIONE PATRIMONIALE SEDE

ALLA DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI DI RAGIONERIA SEDE

ALL'UFFICIO CENTRALE INTERFORZE PER LA SICUREZZA PERSONALE SEDE

ALLA DIREZIONE CENTRALE ANTICRIMINE DELLA POLIZIA DI STATO SEDE

ALLA DIREZIONE INVESTIGATIVA ANTIMAFIA SEDE

ALLA SCUOLA SUPERIORE DI POLIZIA SEDE

ALLA SCUOLA DI PERFEZIONAMENTO PER LE FORZE DI POLIZIA SEDE

AL CENTRO RICERCA SICUREZZA SEDE

e, per conoscenza:

ALLA SEGRETERIA PARTICOLARE DEL CAPO DELLA POLIZIA
DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA SEDE

ALLA SEGRETERIA DEL VICE CAPO DELLA POLIZIA
CON FUNZIONI VICARIE SEDE

ALLA SEGRETERIA DEL VICE CAPO DELLA POLIZIA
PREPOSTO ALL'ATTIVITA' DI COORDINAMENTO E
PIANIFICAZIONE DELLE FORZE DI POLIZIA SEDE



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE

- 3 -

ALLA SEGRETERIA DEL VICE CAPO DELLA POLIZIA
DIRETTORE CENTRALE DELLA POLIZIA CRIMINALE

SEDE

Con riferimento alla nomina alla qualifica di primo dirigente della Polizia di Stato, l'art. 23, comma 6, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, prevede, come noto, che *“gli appartenenti al ruolo dei commissari, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, conseguono la nomina alla qualifica di primo dirigente dei ruoli del personale che espleta funzioni di polizia il giorno successivo alla cessazione dal servizio per limiti di età, infermità o decesso, se rivestono la qualifica di vice questore aggiunto e nel quinquennio precedente abbiano prestato servizio senza demerito”*.

Com'è possibile rilevare dalla lettera della legge, con l'accezione *“senza demerito”* la promozione del funzionario deve essere subordinata, tra l'altro, ad una valutazione della qualità del servizio svolto nell'ultimo quinquennio, attività questa connotata da evidenti elementi di discrezionalità.

Tale situazione comporta, quindi, necessariamente l'individuazione di criteri (oggettivi) che vadano a qualificare il “demerito” nel servizio prestato, che si è ritenuto di determinare come segue:

1. in ambito di valutazione annuale: la presenza di uno o più rapporti informativi che nell'arco dell'ultimo quinquennio riportino un giudizio complessivo inferiore a “buono”;
2. in ambito di addebiti disciplinari conseguenti ad accadimenti storicamente riferibili all'ultimo quinquennio:
 - a. sanzioni disciplinari superiori al richiamo orale;
 - b. in caso di pendenza del procedimento disciplinare, si attende la definizione dello stesso;
3. in ambito di addebiti penali per fatto reato storicamente riferibile all'ultimo quinquennio:
 - a. sentenza di condanna passata in giudicato;
 - b. in caso di pendenza del giudizio, si attende la definizione della vertenza.

Al riguardo, si consideri che i sopra elencati criteri risultano, in linea di massima, sostanzialmente gli stessi che già valgono in materia di conferimento di onorificenze e di riconoscimenti di servizio (vds. la circolare ministeriale n 333/C/2/9008-B/2010 del 21 giugno 2010, per individuare, peraltro in maniera ancor più restrittiva, il requisito dell'“*onorevole servizio*”), ovvero per determinare le cause di esclusione dagli scrutini per le promozioni (vds. l'articolo 60 d. lgs. n. 334/2000, anch'esso, comunque, articolato in senso più restrittivo rispetto alla specifica disciplina in argomento).

Si aggiunga, inoltre, che, proprio nell'ottica di un'interpretazione favorevole agli amministratori, si è ritenuto di non considerare quale motivo di diniego l'irrogazione della sanzione disciplinare del “richiamo orale” (quand'anche, naturalmente, formalizzato agli atti).



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE

- 4 -

Le SS. LL. sono pregate di disporre che il contenuto della presente circolare sia portato tempestivamente a conoscenza dei dipendenti interessati in servizio presso codesti Uffici, nonché del personale assente per congedo ordinario o straordinario, aspettativa o qualunque altra causa.

Si resta in attesa di ricevere assicurazione dell'avvenuta ricezione della presente circolare, tramite messaggistica certificata ovvero "via fax" all'utenza telefonica n. 06-46575610, significando che il documento in questione è, peraltro, consultabile sul portale della Polizia di Stato "Doppia Vela".

IL DIRETTORE CENTRALE
Fiorio

M₂